

A433 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI MESSINA

Provvedimento n. 22881

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 ottobre 2011;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTA la propria delibera del 1° dicembre 2010, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90 nei confronti della società Messinambiente S.p.A., volto ad accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 3 della legge n. 287/1990 o dell'articolo 102 TFUE, consistenti nell'impedire, ostacolare o comunque ritardare lo svolgimento di una procedura competitiva per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Messina e con la quale si disponeva, in via cautelare, che Messinambiente trasmettesse immediatamente a ATO ME 3 le informazioni necessarie allo svolgimento della gara nella forma e secondo le modalità richieste dalla stazione appaltante, e prestando altresì ogni forma di collaborazione a tal fine necessaria alla società richiedente;

VISTO il provvedimento del 22 dicembre 2010, con il quale l'Autorità deliberava la chiusura del procedimento relativo all'adozione di misure cautelari;

VISTO il provvedimento del 17 maggio 2011, con il quale l'Autorità disponeva la pubblicazione degli impegni presentati da Messinambiente S.p.A. e deliberava la proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTO il provvedimento del 7 settembre 2011, con il quale l'Autorità deliberava la proroga del termine per la valutazione degli impegni e del termine di conclusione del procedimento;

VISTA la quantità e la complessità degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATA la conseguente maggiore ampiezza e complessità dell'attività istruttoria;

CONSIDERATA la necessità di assicurare alle Parti un congruo termine per l'esercizio dei diritti di difesa;

RITENUTO, pertanto, necessario - allo scopo di valutare pienamente l'ampia documentazione acquisita e di garantire, altresì, l'applicazione del principio del contraddittorio, onde assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa delle Parti - procedere al differimento del termine di conclusione del procedimento;

DELIBERA

di prorogare al 20 febbraio 2012 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà